



**Comune di
Castelveverde**



**Comune di
Pozzaglio ed Uniti**

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
“TERRA DI CASCINE”**

**TRA I COMUNI DI
CASTELVERDE
E
POZZAGLIO ED UNITI
(Provincia di Cremona)**

S T A T U T O

Lo Statuto è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione con i seguenti provvedimenti consiliari:

- Consiglio Comunale di CASTELVERDE: deliberazione n. 76 del 27.12.2016
- Consiglio Comunale di POZZAGLIO ED UNITI: deliberazione n.42 del 22.12.2016

Lo Statuto è stato modificato:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 23.3.2017
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 34 del 28.11.2018

Sommario

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "TERRA DI CASCINE"

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- ARTICOLO 1- ISTITUZIONE DELL'UNIONE LOMBARDA DI COMUNI "TERRA DI CASCINE"
- DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA E GONFALONE
- ARTICOLO 2 - STATUTO E REGOLAMENTI
- ARTICOLO 3 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE
- ARTICOLO 4 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI
- ARTICOLO 5 - RECESSO DALL'UNIONE
- ARTICOLO 6 - RECESSO DA SINGOLE FUNZIONI
- ARTICOLO 7 - FINALITA', OBIETTIVI E COMPITI DELL'UNIONE
- ARTICOLO 8 - FUNZIONI DELL'UNIONE
- ARTICOLO 9 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE
- ARTICOLO 10 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DI SPESE ED ENTRATE

TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

- ARTICOLO 11 - GLI ORGANI DI GOVERNO
- ARTICOLO 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO
- ARTICOLO 13 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
- ARTICOLO 14 - ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI
CONSIGLIERI
- ARTICOLO 15 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE
- ARTICOLO 16 - GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE
- ARTICOLO 17 - FORME DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI AMMINISTRATORI
DEI COMUNI ADERENTI
- ARTICOLO 18 - INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE. CAUSE DI
DECADENZA
- ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO A
SEGUITO DEL RINNOVO DEI CONSIGLI DEI COMUNI ADERENTI
ALL'UNIONE
- ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
- ARTICOLO 21 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
- ARTICOLO 22 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE
- ARTICOLO 23 - VOTAZIONI
- ARTICOLO 24 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA
- ARTICOLO 25 - COMMISSIONI CONSILIARI
- ARTICOLO 26 - GRUPPI CONSILIARI
- ARTICOLO 27 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
- ARTICOLO 28 - COMPETENZE DELLA GIUNTA
- ARTICOLO 29 - IL PRESIDENTE
- ARTICOLO 30 - IL VICEPRESIDENTE
- ARTICOLO 31 - NOMINA E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- ARTICOLO 32 - RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
- ARTICOLO 33 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
- ARTICOLO 34 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE
- ARTICOLO 35 - PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE
- ARTICOLO 36 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE
- ARTICOLO 37 - SEGRETARIO
- ARTICOLO 38 - RESPONSABILI DI STRUTTURA

TITOLO IV - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 39 - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 40 - RAPPORTI DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 41 - PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 42 - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 43 - FINANZE DELL'UNIONE

ARTICOLO 44 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE, RENDICONTO E
CONTROLLO DI GESTIONE

ARTICOLO 45 - GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 46 - PATRIMONIO

ARTICOLO 47 - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ARTICOLO 48 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

ARTICOLO 49 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

ARTICOLO 50 - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 51 - INFORMAZIONE

ARTICOLO 52 - ACCESSO AGLI ATTI

ARTICOLO 53 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 54 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

ARTICOLO 55 - ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI E
DELL'AZIONE DELL'UNIONE

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 56 - ATTI REGOLAMENTARI

ARTICOLO 57 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

ARTICOLO 58 - DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO A - RELAZIONE TRA FUNZIONI FONDAMENTALI E PROGRAMMI/SERVIZI

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1- ISTITUZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "TERRA DI CASCINE" DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMMA E GONFALONE

1. In attuazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed, in particolare, dell'art. 32, nonché delle leggi nazionali e regionali concernenti la disciplina in materia di associazionismo degli Enti Locali e, nello specifico, dell'art. 18 della Legge Regionale Lombardia 27 giugno 2008, n. 19 e sue modificazioni, è costituita, tra i Comuni di Castelverde (CR) e Pozzaglio ed Uniti (CR), l'**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA** denominata "**TERRA DI CASCINE**", di seguito brevemente indicata "Unione".
2. L'**Unione di Comuni Lombarda "Terra di cascine"** è costituita allo scopo di esercitare, in modo coordinato, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza, le funzioni fondamentali dei Comuni e le ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale.
3. L'Unione è un Ente Locale, al quale si applicano, in quanto compatibili e non derogati dalle vigenti disposizioni di legge disciplinanti le Unioni di Comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione, ed opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
4. L'Unione ha sede legale nel palazzo–municipale del Comune di Castelverde. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituiti sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio dell'Unione.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CASCINE**"; essa può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, la riproduzione ed uso dei quali dovranno essere definiti dal Consiglio dell'Unione.
7. L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare, in ordine alla disciplina della propria organizzazione, allo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite ed ai rapporti anche finanziari con i Comuni. Il trasferimento di funzioni ed attribuzioni all'Unione determina, ove incompatibili e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle relative disposizioni comunali, non appena divenute efficaci le nuove disposizioni approvate con deliberazione degli organi dell'Unione.
8. L'Unione ha autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, e la esercita nel rispetto delle disposizioni vigenti.
9. Tutte le cariche nell'Unione sono esercitate a titolo gratuito.
10. All'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite.
11. Le norme dello Statuto sono configurate in modo da potersi applicare all'Unione eventualmente estesa ad altri Comuni, oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

ARTICOLO 2 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto dell'Unione è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo della stessa, dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni. E'

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'Albo Pretorio on line dei Comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.

2. L'Unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo.
3. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
4. Le deliberazioni di modifica o revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le stesse procedure e maggioranze di cui al primo comma, fatti salvi i casi di adesione di nuovi Comuni, per i quali si applica la procedura prevista dal successivo articolo 4.
5. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 3 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. La durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è a tempo indeterminato. Gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno solare successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità di subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'Unione, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale e dal presente articolo;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione;
 - d) il soggetto individuato come liquidatore.
3. A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nel pieno esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita con riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo Comune all'Unione, anche se receduto prima dello scioglimento. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni Comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, nei confronti dell'Unione.
4. In caso di scioglimento, il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione torna, con provvedimento del Comune di originaria provenienza, alle dirette dipendenze di detto Ente. Il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione viene ricollocato, prima della data fissata per lo scioglimento, alle dipendenze dei Comuni aderenti, sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli Comuni ed il personale ricollocato. In ogni caso, il relativo costo verrà ripartito fra i Comuni in base al tempo di lavoro prestato in ciascuno di essi.
5. In caso di scioglimento, tutte le funzioni svolte in forma associata tornano, per quanto possibile, nella competenza dei singoli Comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera tale da garantire la continuità amministrativa.
6. Per quanto attiene alle funzioni ed ai servizi che, per effetto di leggi regionali e nazionali in materia, devono obbligatoriamente essere esercitati in forma associata, i Comuni dovranno provvedere, nel tempo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di scioglimento e la data fissata per lo scioglimento stesso, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di

garantire la continuità dell'esercizio, in forma associata, di dette funzioni e servizi.

7. In caso di scioglimento dell'Unione, i beni mobili ed immobili acquistati direttamente dall'Unione vengono suddivisi tra tutti i Comuni aderenti, in misura direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni Comune, per quella determinata funzione, nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato. Sono, comunque, fatte salve diverse intese tra gli Enti.
8. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di approvazione del riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato provvedimento di riparto, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nelle apposite voci di bilancio, in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 4 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, è deliberata dai rispettivi Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, ed è subordinata all'espressa modifica del presente Statuto, approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, eventualmente su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione di nuovi Comuni produce effetti a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, che potrà essere effettuata una volta divenute esecutive le modifiche statutarie, dunque decorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle relative modifiche statutarie da parte del Comune che, per ultimo, le ha deliberate.
3. In caso di nuove adesioni, la Giunta ed il Consiglio dell'Unione sono rinnovati secondo la procedura prevista dal presente Statuto e dalle successive modifiche di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 5 - RECESSO DALL'UNIONE

1. È facoltà di ciascun Comune partecipante all'Unione recedere, unilateralmente, dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata, entro il 30 giugno di ogni anno, con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
2. Il recesso non può, comunque, essere deliberato se non siano decorsi almeno tre anni dalla costituzione dell'Unione. Il recesso produce effetti di natura finanziaria nei confronti del Comune che se ne sia avvalso, da determinarsi, per ciascun servizio e funzione, con l'atto deliberativo di cui al successivo comma 6.
3. Il recesso, nel rispetto di quanto statuito dal comma precedente, ha effetto dall'anno solare successivo alla formale comunicazione scritta, da inviarsi al Presidente dell'Unione, dell'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine, ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.
4. Le modifiche allo Statuto dell'Unione, conseguenti al recesso di un Comune, sono deliberate dal Consiglio dell'Unione. Gli organi dell'Unione provvedono, inoltre, alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione, laddove incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.
5. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nel pieno esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. I Comuni recedenti si dovranno accollare le quote residue dei prestiti eventualmente accesi, nonché le eventuali risorse strumentali che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione. In caso di recesso, il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte del Comune recedente torna alle dirette dipendenze del Comune stesso. Per ciò che riguarda il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione, si applica quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 3.

6. A seguito del recesso di uno o più Comuni, il Consiglio dell'Unione, con apposito atto deliberativo, determina, per ciascun servizio e funzione, le risorse umane e/o strumentali, nonché le attività e/o passività ed ogni altro effetto di natura finanziaria da porre a carico del Comune recedente, individuando, ove necessario, un apposito liquidatore. Al fine di determinare gli effetti di natura finanziaria da porre a carico del Comune recedente, il Consiglio dell'Unione, sulla base di un'accurata istruttoria effettuata con l'eventuale ausilio di un liquidatore, dovrà tener conto della tipologia e del numero delle funzioni e servizi conferiti, dell'incidenza che il recesso determinerà sull'entità degli eventuali contributi regionali e del termine entro il quale viene esercitato il recesso medesimo. In ogni caso, per effetto del recesso, non devono derivare oneri aggiuntivi per l'Unione.
7. Il recesso dall'Unione, esercitato prima del termine di 10 anni dalla sua costituzione, produce, inoltre, effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in Euro 10,00 *pro capite* sulla base del numero dei residenti nel Comune, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente la data nella quale il recesso è deliberato.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, relativo ai casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia, inoltre, alla quota parte del patrimonio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti, qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

ARTICOLO 6 - RECESSO DA SINGOLE FUNZIONI

1. Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso anche limitatamente a singole funzioni conferite, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno di ogni anno, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione, ha effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
2. Con la stessa deliberazione di presa d'atto, il Consiglio dell'Unione determina, per ciascuna funzione e, singolarmente, per i relativi servizi che ad essa afferiscono, le risorse umane e strumentali nonché le attività o passività ed ogni altro effetto di natura finanziaria da porre a carico del Comune recedente dalla funzione. Al fine di determinare gli effetti di natura finanziaria da porre a carico del Comune recedente, il Consiglio dell'Unione, sulla base di un'accurata istruttoria, dovrà tener conto della tipologia della funzione e dell'incidenza che il recesso determinerà sull'entità degli eventuali contributi regionali. In ogni caso, per effetto del recesso, non devono derivare oneri aggiuntivi per l'Unione.
3. In tutti i casi, il personale comunale interessato dal recesso, funzionalmente assegnato ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di originaria dipendenza. Per ciò che riguarda il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione, si applica quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 3.
4. Se il recesso di un Comune, da una o più funzioni, dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dalla legge regionale, con la conseguente perdita dei contributi di cui l'Unione beneficia, a carico del Comune recedente è accollata una quota pari al 50 per cento del contributo regionale risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

ARTICOLO 7 - FINALITA', OBIETTIVI E COMPITI DELL'UNIONE

1. L'Unione ha come scopo quello di perseguire l'autogoverno e la promozione dello sviluppo delle comunità che la costituiscono. L'Unione è costituita per lo svolgimento, in forma associata, di una pluralità di funzioni e servizi, di competenza dei Comuni aderenti e di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, quali:
 - a) funzioni fondamentali dei Comuni, come definite dal legislatore nazionale, conferite dai Comuni aderenti;
 - b) funzioni e servizi conferiti ai Comuni dalla legge regionale;

- c) gestione dei servizi pubblici locali di pertinenza dei Comuni aderenti.
2. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione in forma associata in capo all'Unione, entro il termine fissato dal legislatore nazionale, delle funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di gestire, con efficienza ed efficacia, l'intero territorio amministrato. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico n. 267/2000 e delle leggi regionali in materia.
 3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle leggi, statali e regionali, e dal presente Statuto.
 4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. L'Unione tende ad assumere l'esercizio di quelle attività che, per la loro natura tecnica, per le loro caratteristiche organizzative o per disposizione normativa, possono essere svolte, con maggiore efficacia, efficienza ed economicità rispetto al Comune singolo, attraverso un'elevata specializzazione delle funzioni ed un approccio multidisciplinare ai problemi.
 5. L'Unione:
 - a) organizza e gestisce l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti pubblici;
 - b) promuove, favorisce e coordina le iniziative, pubbliche e private, rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando, unitariamente, gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
 - c) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - d) esercita le funzioni conferite dalla Regione.
 6. L'Unione ha, come obiettivi prioritari, quelli di seguito elencati:
 - a) favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;
 - b) promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei Comuni aderenti, tutelandone l'assetto territoriale, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - c) valorizzare il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
 - d) concorrere alla definizione di obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provincia e di altre realtà di coordinamento territoriale, anche avvalendosi dell'apporto di formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio dell'Unione;
 - e) sviluppare costanti rapporti di collaborazione, complementarietà e sussidiarietà con Comuni limitrofi, Provincia e Regione, secondo le diverse sfere di competenza;
 - f) potenziare le funzioni ed i servizi, con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - g) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.
 7. Nel perseguimento delle proprie finalità e dei propri obiettivi, l'Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti Locali.
 8. Qualsiasi atto dell'Unione non può avere durata ed effetti superiori a quelli dell'Unione stessa.

ARTICOLO 8 - FUNZIONI DELL'UNIONE

1. I Comuni conferiscono all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni aderenti, nei termini previsti dal legislatore nazionale, nonché le ulteriori funzioni conferite dalla legge regionale.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, secondo le vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni.
3. I Comuni possono, altresì, conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
4. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita, in forma associata, le funzioni conferite, secondo quanto previsto dalla legge nazionale e regionale, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
5. Fatte salve le ulteriori possibilità di conferimento previste dal presente articolo, l'elenco delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi conferibili all'Unione, nei modi stabiliti al successivo articolo 9 e, comunque, alle condizioni e nei termini previsti dalla legge nazionale e regionale, è indicato nell'allegato "A" al presente Statuto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
6. Nuovi conferimenti di funzioni e servizi o attività istituzionali, di derivazione nazionale o regionale, anche ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali dei Comuni, possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti, con le modalità indicate al successivo articolo 9.
7. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti, compresi quelli fondamentali, necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.
8. L'Unione costituisce anche la Centrale Unica di Committenza per i Comuni aderenti.

ARTICOLO 9 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 8, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione, da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite. Il trasferimento di ciascuna funzione comporta, necessariamente, quello di tutti i relativi servizi.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente sono definiti:
 - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche con riguardo ai criteri per la definizione degli aspetti economici e finanziari;
 - b) il divieto del mantenimento, in capo al Comune, di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - c) i criteri relativi all'organizzazione del servizio, con possibilità di prevedere, presso le singole realtà comunali, sportelli decentrati territoriali;
 - d) i criteri di finanziamento della funzione o del servizio conferiti ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - e) le condizioni ed i criteri per l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;
 - f) la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso da esercitarsi ai sensi del precedente articolo 6;
 - g) la periodicità ed il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - h) le modalità di recesso, eventualmente specificative di quanto già previsto al precedente articolo 6.

3. A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all'Unione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, direttamente, competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze in materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni, sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi, collegiali e monocratici, dell'Unione.

ARTICOLO 10 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DI SPESE ED ENTRATE

1. Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzioni della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite, tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio equamente proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento ed alla estensione territoriale di ciascun Ente. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui al precedente articolo 9, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio.
2. I relativi introiti e spese, derivanti da funzioni e servizi, confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinarne il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e di determinare, quindi, le relative spese ed i criteri di riparto. In questo caso, il risultato della gestione coinvolgerà, esclusivamente, i Comuni che hanno conferito i servizi.

TITOLO II

GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ARTICOLO 11 - GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Gli organi di governo dell'Unione, formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati, sono:
 - a) il Consiglio
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
4. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono, quindi, soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto disposto dall'articolo 29 del presente Statuto in merito alla durata del mandato del Presidente dell'Unione. Nel caso vi fossero elezioni amministrative temporalmente differenziate, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
5. In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
6. Al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri non è riconosciuta alcuna retribuzione, gettone, indennità o emolumento di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi spettante in qualità di amministratori dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire, se spettanti, di permessi, di licenze, di rimborsi di spese documentate, di rimborsi chilometrici a fronte di missioni

autorizzate e di ogni altra tutela dovuta ai componenti degli organi delle Unioni, in base alla vigente normativa statale.

ARTICOLO 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
2. Il Consiglio dell'Unione adotta, con riferimento all'Unione, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.
3. Il Consiglio discute ed approva il documento o gli indirizzi generali di governo presentati, annualmente, dal Presidente.
4. Il documento di programmazione, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e di controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Unione.
5. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, ai fini dell'approvazione del Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione e delle relative variazioni.
6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, in via d'urgenza, da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
7. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dai Responsabili di servizio interessati, come previsto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione.

ARTICOLO 13 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da Consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e, ove possibile, la rappresentanza di genere, nonché assicurando la rappresentanza di ogni Comune.
2. Il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è pari a 6, ai quali si aggiungono i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, che ne sono membri di diritto, ripartiti come segue:

COMUNE	Sindaci	Maggioranza	Minoranza	TOTALE
CASTELVERDE	1	3	1	5
POZZAGLIO ED UNITI	1	1	1	3
TOTALE	2	4	2	8

3. In caso di assenza di minoranza consiliare, derivante dall'originaria composizione del Consiglio Comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi sono tutti di maggioranza.
4. Nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, il Sindaco può essere sostituito da un Assessore con delega all'Unione o, esclusivamente nei Comuni fino a mille abitanti, qualora in tali Enti non siano stati nominati Assessori, da un Consigliere Comunale.

5. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione o di recesso di un Comune aderente, con la deliberazione di cui, rispettivamente, all'articolo 4 o all'articolo 5, vengono rideterminati il numero e la ripartizione dei Consiglieri spettanti a ciascun Comune.
6. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune interessato cessano dalla carica e vengono sostituiti dal Commissario, fino alla nuova nomina.
7. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando, per qualsiasi altro motivo, dalla carica di Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade, automaticamente, dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere, eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo 14 del presente Statuto.

ARTICOLO 14 - ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono il numero di Consiglieri riportato nella tabella di cui al precedente articolo 13. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione sono eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e l'altra tutti i Consiglieri Comunali di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i Consiglieri Comunali di maggioranza sono chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza votano i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risultano eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto, per ogni Comune partecipante. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età. I Comuni aderenti all'Unione che devono eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, in assenza di minoranza consiliare derivante dall'originaria composizione del Consiglio Comunale, essendovi stata votata un'unica lista, eleggono i propri rappresentanti nel numero complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.
2. La prima elezione dei componenti del Consiglio dell'Unione deve tenersi contemporaneamente all'approvazione dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio sono di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione, che provvede entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
3. Fatta salva l'ipotesi della prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, i Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento o, comunque, dall'adesione di nuovi Comuni all'Unione. In caso di adesione di nuovi Comuni, tutti i Consigli Comunali provvedono, nella prima seduta utile e, comunque, nel rispetto del termine di cui sopra, all'elezione dei propri rappresentanti.
4. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere, entro il termine di trenta giorni, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
5. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro i predetti termini, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali di maggioranza e i Consiglieri Comunali di minoranza che hanno riportato, nelle elezioni, le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il Consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto e al Difensore Civico Regionale, ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
6. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni

che costituiscono l'Unione, previa convalida in apposita seduta di Consiglio dell'Unione, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.

7. Accertata la regolarità formale dell'attestazione o delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente in carica o al Sindaco più anziano d'età nel caso di rinnovo del Consiglio dell'Unione, affinché questo provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto.
8. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
9. I componenti del Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
10. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
11. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate, per iscritto, al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
12. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

ARTICOLO 15 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato e, altresì, di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle società, aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
2. Può proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni, nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine, su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari, ove istituite, delle quali fa parte.

ARTICOLO 16 - GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire, al proprio interno, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ARTICOLO 17 - FORME DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI ADERENTI

1. Agli amministratori dei Comuni aderenti, con riguardo alle funzioni conferite all'Unione, sono garantite forme di partecipazione e controllo da esercitarsi, in primo luogo, per il tramite dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio dell'Unione.
2. L'Unione riconosce la partecipazione degli amministratori degli Enti aderenti quale metodo privilegiato per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, garantendo l'accesso alle informazioni e ai documenti relativi alle funzioni conferite.

3. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione, i Sindaci dei Comuni aderenti sottopongono, con cadenza almeno semestrale, all'attenzione del rispettivo organo consiliare, un'apposita relazione nella quale vengono illustrati:
 - a) i dati di natura economica e gestionale relativi alle funzioni conferite all'Unione;
 - b) le scelte programmatiche relative alle funzioni che si intendono conferire all'Unione, relazionando, preventivamente, sulle ipotesi di riorganizzazione e sui risvolti economici scaturenti da eventuali nuovi conferimenti.
4. Al fine di garantire un adeguato controllo sulle funzioni conferite all'Unione, i Sindaci dei Comuni aderenti illustrano, in apposita seduta, ai rispettivi organi consiliari, il bilancio annuale di previsione e relativi allegati ed il rendiconto di gestione dell'Unione medesima.

ARTICOLO 18 - INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE. CAUSE DI DECADENZA

1. Nella prima seduta di insediamento, il Consiglio dell'Unione, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti.
2. Il Consigliere che sia eletto dal rispettivo Consiglio Comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
3. Valgono, per i componenti degli organi dell'Unione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti nell'ordinamento delle autonomie locali e dalla legge nazionale.
4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da comunicarsi all'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso. Le modalità sono stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
5. I Consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale o di Consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità o inconferibilità.
6. È altresì causa di decadenza il formale abbandono, da parte del Consigliere dell'Unione, della maggioranza o della minoranza consiliare che l'aveva eletto.
7. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.
8. Nel caso di decadenza di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla data di comunicazione della vacanza.

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO A SEGUITO DEL RINNOVO DEI CONSIGLI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio, a seguito del rinnovo dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione o della maggioranza di essi, è disposta dal Presidente in carica o, in mancanza, dal Sindaco più anziano d'età, entro dieci giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio dell'Unione.
2. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive, fino all'avvenuta individuazione del nuovo Presidente, sono presiedute dal Presidente in carica o, in mancanza, dal Sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione, arrotondato per eccesso all'unità superiore, o su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. In caso di impossibilità temporanea ad espletare tali adempimenti da parte del Presidente, provvede il vice Presidente o, nel caso in cui questo non sia individuato, il Sindaco più anziano.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio, con allegato l'ordine del giorno, è consegnato ai Consiglieri nei termini e con le procedure e modalità stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio, ed inviato alla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ed al Revisore dei Conti.
3. Contestualmente alla consegna ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Unione, per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
4. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, con riferimento all'utilizzo del sito internet dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
5. Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ARTICOLO 21 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, il regolamento per disciplinare, in dettaglio, il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con le stesse modalità.
2. Il regolamento di funzionamento disciplina, fuori dei casi previsti dal presente Statuto, le modalità per la convocazione del Consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

ARTICOLO 22 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà (1/2) dei Consiglieri assegnati all'Unione, senza computare, a tal fine, il Presidente. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri assegnati all'Unione.
2. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
3. Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica; altrimenti, dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ARTICOLO 23 - VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta, dalla legge o dallo Statuto, una maggioranza diversa. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
3. Qualora, nelle nomine di competenza del Consiglio, debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi Capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
4. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ARTICOLO 24 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Consiglio dell'Unione si riunisce con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.
2. I Consiglieri eletti in rappresentanza dei singoli Comuni hanno l'obbligo di astensione relativamente a decisioni concernenti le funzioni ed i relativi servizi che i Comuni medesimi non abbiano conferito all'Unione.
3. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.
6. In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.

ARTICOLO 25 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel proprio seno, Commissioni permanenti o temporanee, con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della Commissione temporanea, deve essere indicato il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori.
2. Ciascuna Commissione può essere composta da tre membri, di cui uno di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di Commissioni il Presidente e gli Assessori, che hanno diritto, comunque, a partecipare senza diritto di voto.

ARTICOLO 26 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppo, secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, dandone comunicazione al Presidente ed al Segretario, unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.
2. Può essere istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che, per la loro rilevanza, comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni. Il regolamento consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

ARTICOLO 27 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta dell'Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni membri o, in caso di

impedimento temporaneo, dai rispettivi Vicesindaci, ed è presieduta dal Presidente dell'Unione.

2. In caso di assenza del Presidente, la Giunta è presieduta dal vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo dal vice Sindaco del Presidente in carica
3. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione. In tal caso, le funzioni sono svolte dal Vicesindaco, fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 28 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare:
 - a) adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti;
 - b) adotta, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - d) collabora con il Presidente dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - e) riferisce, annualmente, al Consiglio sulla propria attività.
2. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore amministrativo o a specifici progetti, nonché di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
4. La Giunta provvede, con proprie deliberazioni, a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge o dallo Statuto.
5. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.
6. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
8. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta debbono essere accompagnate dai pareri espressi dai Responsabili di servizio interessati, come previsto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
9. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione.
10. I componenti la Giunta devono astenersi, obbligatoriamente, dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
11. La Giunta dell'Unione si riunisce con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, fatto, comunque, salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.

ARTICOLO 29 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione della Giunta per la costituzione. Egli rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge, autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali ed

esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Ente, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dai Comuni, garantendo la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e risultati.
3. Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario.
4. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio.
5. Garantisce l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'azione dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono, personalmente, in ordine alle deleghe ricevute.
6. Spetta, inoltre, al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche, nonché di garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
7. Il Presidente sovrintende alla gestione delle funzioni associate, garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
9. Il Presidente nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Presidente nomina e revoca il Segretario, previa deliberazione di Giunta, da adottarsi a maggioranza assoluta e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.
10. In ogni caso, spettano al Presidente, limitatamente al territorio dell'Unione e alle funzioni conferite, le funzioni che la legge attribuisce al Sindaco.

ARTICOLO 30 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Sindaco del Presidente in carica.

ARTICOLO 31 - NOMINA E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

1. A seguito dell'avvenuto insediamento del Consiglio dell'Unione, i Sindaci dei Comuni ad essa appartenenti assumono, a turno, la carica di Presidente dell'Unione, per una durata di tre anni, tenendo conto anche dei mandati amministrativi successivi, nel seguente ordine: Castelverde, Pozzaglio ed Uniti.
2. La cessazione, per qualsiasi causa, della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tal caso, si procede, secondo il criterio sopra indicato, all'individuazione del nuovo Presidente, il quale assume l'incarico per il proprio turno triennale.
3. Nel caso in cui debba procedersi alla nomina di un nuovo Presidente dell'Unione per dimissioni del Presidente in carica, i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono, a turno, la carica di Presidente dell'Unione, nell'ordine di cui al comma 1 ed in proporzione alla rimanente durata del mandato amministrativo.
4. Nella prima seduta utile successiva all'insediamento del nuovo Consiglio ed all'individuazione del Presidente dell'Unione, questo dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione

della Giunta, del Vicepresidente nominato, nonché delle deleghe e funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta, e presenta al Consiglio gli indirizzi generali di governo che costituiscono il programma amministrativo dell'Unione.

5. Ogni qual volta, nel corso del mandato amministrativo, si proceda all'individuazione di un nuovo Presidente dell'Unione, questo dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe e funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 32 - RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli organi politici di governo dell'Unione, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ad essi spettanti e nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi spetta, in modo autonomo e con responsabilità di risultato, la gestione amministrativa, finanziaria, tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ad essi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario.
3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ARTICOLO 33 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
 - b) autonomia, funzionalità, efficacia ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità;
 - c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire, anche con affidamenti all'esterno, mediante formule appropriate;
 - e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
2. Con apposito regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta, sulla base dei suddetti principi e secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio, nel rispetto delle disposizioni proprie degli Enti Locali, l'Unione disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ed in particolare:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione dell'apparato burocratico dell'Ente;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le funzioni di pertinenza del Segretario e dei Responsabili dei servizi;
 - d) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - e) i casi di incompatibilità;
 - f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

ARTICOLO 34 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, nel rispetto dell'inderogabile principio della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
2. Ai Responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Nelle attività di gestione, l'atto del Responsabile del servizio assume la forma della determinazione, la quale è progressivamente numerata, datata e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente.
4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti, dai Responsabili di servizio, all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti di programmazione gestionale assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di relazione periodica agli organi stessi.
5. Nel rispetto della normativa vigente, spetta ai Responsabili di servizio la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
6. L'operato dei Responsabili di servizio è verificato, annualmente, con le procedure previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
7. L'Unione, con proprio regolamento, definisce il sistema dei controlli interni, secondo le disposizioni, per quanto compatibili, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
8. L'Unione può gestire, in forma associata, anche per i Comuni che la costituiscono:
 - a) le funzioni di Responsabile anticorruzione, svolte da un funzionario nominato, dal Presidente dell'Unione, tra i funzionari dell'Unione e dei Comuni che la compongono;
 - b) le funzioni di Responsabile per la trasparenza, svolte da un funzionario nominato, dal Presidente dell'Unione, tra i funzionari dell'Unione e dei Comuni che la compongono;
 - c) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione, attribuite dal Presidente dell'Unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Unione stessa.

ARTICOLO 35 - PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

1. L'Unione ha una propria dotazione organica ed una propria struttura organizzativa.
2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato, nella dotazione organica complessiva, secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. Il personale dipendente dei Comuni aderenti all'Unione, negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Ente, è, di norma, trasferito nella dotazione organica dell'Unione stessa o, in subordine, distaccato o comandato presso l'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
5. Nella fase di avvio, l'Unione si avvale, esclusivamente, di personale comandato, distaccato o trasferito dai Comuni appartenenti all'Unione medesima. Successivamente alla sua

costituzione, l'Unione può assumere, direttamente, il personale di cui abbisogna, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalle disposizioni nel tempo vigenti.

6. In caso di scioglimento dell'Unione o di recesso di un Comune dall'Unione o da una funzione, ovvero qualora cessi l'esercizio, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni conferiti, il personale interessato rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 2, 5 e 6 del presente Statuto e dalle disposizioni vigenti in materia.
7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali.
8. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori, democraticamente individuati, circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.
9. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con contratti a tempo determinato e previa procedure selettive pubbliche, anche a soggetti esterni, in possesso dei requisiti prescritti.

ARTICOLO 36 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

1. L'Unione ricerca, con i Comuni, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine:
 - a) adotta iniziative dirette ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti;
 - b) indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti dell'attività amministrativa;
 - c) garantisce un'adeguata organizzazione degli uffici e del personale, ispirandosi a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione.
2. I Segretari dei Comuni partecipanti ed il Segretario dell'Unione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici ed i servizi degli Enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle deliberazioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ARTICOLO 37 - SEGRETARIO

1. Il Presidente si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Segretario resta in carica per l'intera durata del mandato del Presidente che lo ha individuato, continuando, alla scadenza, ad espletare le proprie funzioni fino alla sua eventuale sostituzione, che avviene nel rispetto di quanto sopra statuito.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.
4. Il Segretario, inoltre:
 - a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili dei servizi;
 - d) cura la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Il Segretario è responsabile, nei confronti dell'Ente, del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidatigli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
 6. Le specifiche attribuzioni del Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, sono definite, nell'ambito di quanto stabilito dal vigente ordinamento degli Enti Locali e dal presente Statuto, dal regolamento di organizzazione.
 7. In caso di assenza o impedimento del Segretario, che possa pregiudicare l'attività dell'Ente, il Presidente propone alla Giunta la sua temporanea sostituzione, assegnando le funzioni, prioritariamente, al Segretario di un altro Comune aderente all'Unione.

ARTICOLO 38 - RESPONSABILI DI STRUTTURA

1. Ciascuna struttura, nella quale risulta articolato l'assetto organizzativo dell'Unione, è affidata, dal Presidente, ad un Responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità di sostituzione del Responsabile di struttura, nel caso di sua assenza od impedimento temporaneo.

TITOLO IV

ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 39 - PRINCIPI GENERALI

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume, come criteri ordinari di lavoro, il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e, in primo luogo, con i Comuni membri.

ARTICOLO 40 - RAPPORTI DI COOPERAZIONE

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all'Unione Europea.

ARTICOLO 41 - PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dal Titolo V della Parte Prima del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa vigente in materia.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto conferimento da parte dei Comuni, senza il loro preventivo consenso.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 42 - PRINCIPI GENERALI

1. L'ordinamento contabile e finanziario dell'Unione è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio.
2. Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Unione, la revisione economico-finanziaria, il controllo di gestione, il servizio di tesoreria ed il servizio di economato.
3. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di efficacia ed economicità.
4. All'Unione si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei Comuni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle Unioni ed alla generalità degli Enti Locali.
5. L'esercizio finanziario coincide, con l'anno solare.
6. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Unione stessa e, comunque, per lo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'Ente, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
7. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'Unione sono resi disponibili, ai Comuni associati, entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.
8. L'Unione è tenuta a definire e ad approvare, con deliberazione della Giunta, un proprio piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio.

ARTICOLO 43 - FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti ai servizi gestiti direttamente.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo. In particolare, all'Unione competono entrate derivanti da:
 - a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati nell'ambito delle funzioni trasferite dai Comuni;
 - b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
 - c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
 - d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e) contributi regionali e statali per incentivazione delle gestioni associate;
 - f) trasferimenti della Regione e/o della Provincia per funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - h) rendite patrimoniali;
 - i) accensioni di prestiti

- j) prestazioni per conto di terzi;
 - k) altri proventi od erogazioni.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento o con altro sistema congruo, correlato allo specifico servizio. Il riparto delle spese generali e delle spese relative ai singoli servizi e funzioni conferiti avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 del presente Statuto.
 5. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, sentita la Giunta.
 6. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi criteri concernenti il conferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione, la deliberazione di conferimento si considera inattuabile.
 7. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese dell'Unione e la somma di tutte le entrate proprie della medesima.
 8. La contribuzione da parte dei singoli Comuni aderenti è ripartita secondo quanto previsto dal precedente articolo 10.
 9. È sempre possibile, per ciascun Comune aderente, trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, a fronte di maggiori prestazioni erogate ai cittadini residenti nel proprio territorio.
 10. La quota annuale dovuta all'Unione da parte di ciascun Comune è versata mediante trasferimenti disposti con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.
 11. In caso di protrarsi del ritardo oltre 30 giorni dal termine fissato, la Giunta dell'Unione può deliberare la sospensione dell'erogazione del servizio per il Comune interessato, fatta in ogni caso salva la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini, i cui oneri saranno, comunque, imputati all'Ente inadempiente.

ARTICOLO 44 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE, RENDICONTO, CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'Unione ispira la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine, delibera il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione secondo quanto prescritto dalla legge nazionale per i Comuni.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, di durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa, di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
4. Il bilancio annuale di previsione, redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
5. Il sistema contabile degli Enti Locali garantisce la rilevazione unitaria e integrata dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

- a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
 - b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.
6. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i Comuni, con i quali si coordina, al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.
 7. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
 8. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dalla legge.
 9. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo.
 10. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la Relazione Illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico del Responsabile Finanziario, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.
 11. Entro il 30 settembre l'Unione approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed Enti strumentali e delle società controllate e partecipate.
 12. L'Unione assicura, ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.
 13. L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono, periodicamente, comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.
 14. A tal fine, l'Unione utilizza strumenti e procedure idonei a garantire il controllo dell'equilibrio economico della gestione e dei principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

ARTICOLO 45 - GESTIONE FINANZIARIA

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi ed a permettere, quindi, il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei Responsabili delle strutture e dei servizi.
2. Il regolamento di contabilità disciplina, in dettaglio, le procedure per la gestione finanziaria e contabile, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 46 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) da beni mobili ed immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - b) da attività finanziarie immobilizzate;
 - c) da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione.
2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati, secondo le norme stabilite nel

regolamento di contabilità.

3. L'Unione può essere consegnataria di beni di proprietà dei Comuni aderenti o di altri Enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. In tali casi, rimangono a carico degli Enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla regolamentazione tecnica e finanziaria concordata tra gli Enti.

ARTICOLO 47 - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Unione è esercitato da un unico Revisore. Lo stesso può svolgere le medesime funzioni anche per i Comuni associati, nel caso in cui l'Unione eserciti, in forma associata, anche per i Comuni che la costituiscono, le funzioni dell'organo di revisione. In tal caso, i Revisori dei conti dei singoli Comuni restano, comunque, in carica sino alla scadenza dell'incarico. Tuttavia, a far data dall'eventuale trasferimento di tutte le funzioni in capo all'Unione, i Revisori dei singoli Enti decadono e le funzioni sono svolte, esclusivamente, dal Revisore dell'Unione, anche per i Comuni associati, nel caso in cui la popolazione complessiva dei Comuni aderenti non superi i 10.000 abitanti o il diverso limite demografico previsto dalle disposizioni nel tempo vigenti, ovvero da un Collegio composto da tre membri, nel caso in cui l'Unione, per effetto dell'adesione di nuovi Comuni deliberata a norma del precedente articolo 4, superasse tale limite.
2. Il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un solo Revisore dei Conti, secondo la disciplina del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Revisore dei Conti non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge.
4. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni, nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.
6. Laddove, per effetto dell'adesione di nuovi Comuni deliberata a norma del precedente articolo 4, l'Unione superasse il limite demografico di 10.000 abitanti o il diverso limite demografico previsto dalle disposizioni nel tempo vigenti, la revisione economico-finanziaria, qualora svolta dall'Unione in forma associata anche per i Comuni che la costituiscono, sarà svolta da un Collegio di Revisori composto da tre membri, che assicurerà l'espletamento delle medesime funzioni anche per i Comuni che fanno parte dell'Unione.
7. L'attività dell'organo di revisione è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, verifica la legittimità degli atti, controlla la corrispondenza fra rendiconto e risultanze delle scritture contabili, relazionando annualmente al Consiglio sul proprio operato e su quanto eventualmente riscontrato.
8. La legge ed il regolamento di contabilità dell'Unione disciplinano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del revisore, nonché le modalità di nomina, revoca e di decadenza del medesimo, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
9. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti e ai documenti dell'Unione e degli Enti aderenti, connessi alla sfera delle sue competenze; può presentare, autonomamente, relazioni e documenti alla Giunta ed al Consiglio su aspetti specifici dell'ambito economico-finanziario.
10. L'organo di revisione può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e può essere invitato a partecipare alle altre sedute del Consiglio e della Giunta. Per consentire la partecipazione alle predette

assemblee, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.

11. Il compenso dell'organo di revisione è determinato dal Consiglio all'atto della nomina, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa nel tempo vigente per gli organi di revisione degli Enti Locali.
12. Per le ulteriori funzioni e gli altri compiti attribuiti all'organo di revisione, si rinvia al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e al regolamento di contabilità dell'Unione.

ARTICOLO 48 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. L'Unione ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità dell'Unione e dalla convenzione con l'istituto tesoriere, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 49 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture, in conformità ai principi ed alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli Enti Locali.
2. Il predetto regolamento è approvato dal Consiglio.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli ed ogni altro negozio di diritto privato.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

ARTICOLO 50 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della propria attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - b) garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - c) individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul proprio territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e, in particolare, delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
3. L'Unione si uniforma all'obbligo di pubblicare, sul proprio sito istituzionale, tutti gli atti e provvedimenti per i quali vige l'obbligo di pubblicità legale, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.
4. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:

- a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
- b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione, in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
- c) rafforzare, attraverso la partecipazione dei cittadini, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
- e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
- f) contribuire alla parità di genere;
- g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
- h) sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;
- i) valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella società;
- j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
- k) ricevere informazioni inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

ARTICOLO 51 - INFORMAZIONE

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione ed attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone, relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.
3. L'Unione, nel rispetto della normativa vigente, assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
4. L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti, nel rispetto della vigente normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 52 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietino la divulgazione o consentano il differimento della divulgazione.
2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali, è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. L'esercizio del diritto di accesso agli atti è regolamentato dalla normativa vigente.

ARTICOLO 53 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di responsabile del procedimento e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ARTICOLO 54 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze, petizioni,

proposte, dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi. Le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.

2. Ai fini del presente Statuto si intendono:

- a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi dell'Unione;
 - b) per petizione: la richiesta scritta, presentata dal Sindaco di un Comune dell'Unione o da un numero di cittadini pari ad almeno 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione, diretta a porre all'attenzione del Consiglio dell'Unione una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
 - c) per proposta: la richiesta scritta, presentata da un numero minimo 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.
3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice, sottoscritta, per esteso, dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire, da parte degli organi competenti, entro 60 giorni dalla data di presentazione.

ARTICOLO 55 - ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELL'AZIONE DELL'UNIONE

1. Le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza sono svolte da un unico funzionario o da due distinti funzionari nominati dal Presidente dell'Unione.
2. L'Unione informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine, tutti gli atti degli organi dell'Ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito internet dell'Unione, per favorirne la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione. Analogamente, sono pubblicati sul sito internet dell'Unione tutti i dati e le informazioni che la legge prevede debbano essere resi disponibili ai cittadini.
3. L'Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 56 - ATTI REGOLAMENTARI

1. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio dell'Unione, per l'approvazione, la proposta dei regolamenti previsti nel presente Statuto.
2. Fino all'adozione di propri regolamenti e, comunque, per gli aspetti dagli stessi non disciplinati, l'Unione applica alle funzioni ed ai servizi associati, in quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti vigenti presso il Comune di Castelverde, quale Comune sede dell'Unione.
3. Fino all'eventuale adozione di una dotazione organica propria e all'assunzione di personale proprio, anche mediante trasferimento dai Comuni aderenti, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, all'istituto del comando o del distacco, a tempo parziale o pieno, dei dipendenti dei Comuni facenti parte dell'Unione.

ARTICOLO 57 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua

pubblicazione all'Albo pretorio del Comune che, per ultimo, ha proceduto alla sua approvazione. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. In tal caso, la pubblicazione all'Albo pretorio è effettuata dagli Enti competenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio on line dei Comuni aderenti all'Unione.
3. Lo Statuto viene, altresì, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed inserito nella rete telematica regionale.
4. Lo Statuto viene, inoltre, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

ARTICOLO 58 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

ALLEGATO A
(articolo 8, comma 5)

Relazione tra Funzioni Fondamentali e Programmi/Servizi del bilancio armonizzato				
Funzione fondamentale	N. Missione	Missione	N. Programma	Programma/Servizio
A) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	01.01	Organi istituzionali
			01.02	Segreteria generale
			01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
			01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
			01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
			01.06	Ufficio tecnico
			01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
			01.10	Risorse umane
B) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
			09.04	Servizio idrico integrato
			09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
		10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	10.05
C) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente				
D) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	08.01	Urbanistica assetto del territorio
			08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
E) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	11	<i>Soccorso civile</i>	11.01	Sistema di protezione civile

F) Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	09.03	Rifiuti
G) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
			12.02	Interventi per la disabilità
			12.03	Interventi per gli anziani
			12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
			12.05	Interventi per le famiglie
			12.06	Interventi per il diritto alla casa
			12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
			12.08	Cooperazione e associazionismo
H) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	04.01	Istruzione prescolastica
			04.02	Altri ordini di istruzione
			04.06	Servizi ausiliari all'istruzione
			04.07	Diritto allo studio
I) Polizia municipale e polizia amministrativa locale	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	03.01	Polizia locale e amministrativa
			03.02	Sistema integrato di sicurezza urbana
L) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
L-bis) Servizi in materia statistica	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	01.08	Statistica e sistemi informativi

Programmi/Servizi non riferibili a Funzioni Fondamentali

N. Missione	Missione	N. Programma	Programma/Servizio
05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico
		05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	06.01	Sport e tempo libero
		06.02	Giovani
07	<i>Turismo</i>	07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo
14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (SUAP, farmacie comunali, affissioni e pubblicità)